



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 31/05/2011, n°105

OGGETTO: Parere in ordine al P.A. n.45 del 26.4.2011: Piano Territoriale di coordinamento paesistico. Proposta di approvazione della Giunta Regionale al Consiglio Regionale della variante di salvaguardia della fascia costiera.

L'anno duemilaundici, addì trentuno del mese di maggio, alle ore 14.30, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Alessandro Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 20 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n. 1;
- Considerato che in data 3.05.2011 è pervenuto al C.A.L. il P.A. n.45 del 26.04.2011;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 38 in data 24.05.2011 e che in tale o.d.g. è iscritto al n.2.1) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato P.A. n.45 del 26.4.2011:

Con D.G.R. n. 940 del 10/07/2009 e D.G.R. n.1006 del 24/07/2009, è stata adottata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 69 e 76 della L.R. n. 36/1997 e s.m., dell'art. 3 della L.R. n. 6/1991 e dell'art. 4 sesto comma della L.R. n. 39/1984, la variante di salvaguardia della fascia costiera del PTCP, nelle more dell'adeguamento complessivo del PTCP previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs 42/2004

Considerato che sono pervenute alla Regione Liguria diverse osservazioni alle sopracitate Deliberazioni della Giunta Regionale n. 940/2009 e n. 1006/2009 e ai relativi allegati grafici e normativi, trasmessi agli 82 Comuni liguri interessati dalla variante per gli adempimenti di pubblicità-partecipazione, in buona parte inserite nel P.A n.45.

*E' comunque opportuno sottolineare, che con riferimento alla proposta di riformulazione dell'art. 49 bis – **IS MA SATURO**, si effettuano alcune considerazioni riferite all'aggiornamento della disciplina paesistica di livello puntuale.*

In primo luogo, al fine di garantire un'omogenea ed efficace applicazione della disciplina, si ritiene opportuno che la Regione Liguria fornisca ai Comuni i "criteri" da adottare per individuare le "singole situazioni di degrado", non risultando chiaro se con l'aggiornamento si debbano/possano indicare i singoli manufatti degradati e da riqualificare, ovvero perimetrare ambiti che presentano situazioni di criticità sotto il profilo paesaggistico, ovvero stabilire "regole" normative.

Inoltre, è da chiarire la portata della Variante di aggiornamento alla disciplina paesistica, sia in termini di contenuti in quanto potrebbe discenderne la necessità di rivedere le norme urbanistiche per garantirne la coerenza, sia in termini di procedimento e di competenza all'approvazione della stessa (Provincia o Regione?).

Si pone, altresì, la questione dell'applicazione della L.R. 49/2009 (c.d. "legge casa"): per gli interventi sui manufatti dichiarati "incongrui" (ex art. 2, lett. c), la certificazione del Comune parrebbe costituire riconoscimento della "singola situazione di degrado" anche in assenza dell'aggiornamento della disciplina paesistica.

*Analogamente, con riferimento alla proposta di riformulazione dell'art. 49 ter - **IS MA CPA**, si ritiene opportuno che siano forniti criteri per l'aggiornamento della*

disciplina paesistica puntuale specie per quanto attiene alla individuazione dei "caratteri di episodicità della nuova edificazione", al fine di evitare disparità ed interpretazioni errate del termine stesso di episodico, in rapporto alle peculiarità dell'ambito e alle esigenze di manutenzione del territorio.

Per quanto riguarda la disciplina da applicarsi per gli alberghi e le strutture ricettive risulta necessario un riferimento alla legislazione regionale specifica (LR 1 e 2 /2008), al fine di assicurare la destinazioni di questi per una congrua durata anche a fronte di possibili future modifiche.

Si esprimono, infine, alcune perplessità rispetto al comma 3 bis dell'art. 49 ter in questione, laddove si consente la deroga al divieto di installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, seminaturali o agricole, per "piccoli impianti non estensivi e comunque di scala non industriale", ritenendo da un lato troppo generica la definizione e dall'altro che sia necessario, anche per questi impianti minori, determinare situazioni in cui non siano comunque da ammettere (eccessiva esposizione, crinali, visuali pubbliche, ecc.).

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 20
Votanti	N. 20
Maggioranza	N. 11
Voti Favorevoli	N. 19
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 1 (VARALDO)

Il Presidente in conformità dichiara approvata a maggioranza la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 105

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2011.**

Genova 31 MAGGIO 2011

***Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto***